Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 620 del 27/05/2022

Proponente: UOS Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno

Oggetto: Allineamento temporale con le altre strutture dell'accordo contrattuale con Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale consortile Onlus, per l inserimento di pazienti psichiatrici 01.11.2021- 29.06.2022".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 8949 del 26/05/2022 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):
c533fb873cf08b1abb66470e517b249c2239132fa70a7d4acc38ed6190055464
Hash .p7m (SHA256):
fcc956b95a755c31aba668f76a8b2530b20638e0856d546d0e2d9c2aa7aa1a49
Firme digitali apposte sulla proposta:
Maria Patrizia Lorenzetti,Alessandro Maccioni,Massimo D'Angelo,Nicoletta Marinelli

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

OGGETTO: Allineamento temporale con le altre strutture dell'accordo contrattuale con Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale consortile Onlus, per l'inserimento di pazienti psichiatrici – 01.11.2021- 29.06.2022"

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamato
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria….."* ed in particolare:

- l'art.8-bis comma 1, in virtù del quale le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell'art.8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies;
- art. 8-quater, comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies;
- art. 8-quinquies, comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale;

Richiamata
la Legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11, recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali"*, ed in particolare:

- l'art.118, comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale, di cui all'art.8-quater del D. Lgs. n. 502/1992 , è rilasciato dalla Giunta Regionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione oltre quelli previsti per l'autorizzazione;

Richiamato
il Regolamento Regione Umbria n. 10 del 26 settembre 2018, recante *"Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*", in virtù del quale, in attuazione dei criteri stabiliti dall'art.118 della L.R. n.11/2015 e nel rispetto del D.Lgs. n. 502/1992, è disciplinato il procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

Considerato
- che la D.C.R. n. 372/1997 "*Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale"* ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica, attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi anche complessi;
- che la D.G.R. n. 406/2005 definisce il costo massimo per le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale, di cui alla D.C.R. n. 372/1997, con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
- che, a garanzia di livelli adeguati alle esigenze assistenziali, per le prestazioni sopra richiamate, è stato necessario attivare l'accordo contrattuale, per l'inserimento di pazienti psichiatrici nelle

strutture CTR1 e Unità di Convivenza Psichiatrica, con la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale consortile Onlus titolare di accreditamento istituzionale n.11255 del 30.10.2018;

Rilevato
che, con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 6492 del 22 luglio 2020 *"RR 10/2018: Disposizioni transitorie in materia di Accreditamento Istituzionale nelle more dell'operatività dell'OTAR"*, è stato disposto:
- di "*...procedere ad una ulteriore proroga degli accreditamenti istituzionali e provvisori…, ai soggetti che già ne beneficiano fino al 31/7/2020, proroga che si intende immediatamente estesa senz'altro al 30.10.2020"*;
- che *"Il termine del 30.10.2020 di cui al punto precedente si intende in forza del presente atto ulteriormente prorogato omologandolo al dettato dell'eventuale prossima norma nazionale di proroga dello stato di emergenza*";

Rilevato che:
- con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche",* è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza con scadenza al 31.07.2021, "*in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19"* (art. 1 – Dichiarazione stato di emergenza nazionale);
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19",*ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Preso atto
delle determinazioni adottate dalla Regione Umbria, così come dalla Stessa pubblicate sul proprio sito istituzionale, in ordine alla proroga degli accreditamenti, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), a norma dell'art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella L.24 aprile 2020, n. 27, nelle more dell'emanazione di specifico atto formale;

Rilevato
che la U.O.S. Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno, struttura competente a disporre il rinnovo della Convenzione stipulata in data **18.12.2018, vigente dal 1.11.2018,** con la Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus, per la gestione delle strutture di cui sopra, recante rep. n. 204 del 18.12.2018 e scadenza al **31.10.2021** , non ha provveduto tempestivamente alla proroga dell'accordo contrattuale, allineandone la scadenza a quella dello stato di emergenza fissata, prima al 31.12.2021 e, poi, al 31.03.2022, nonché, da ultimo, a quella diversa del 29.06.2022, di cui all'art.103 del D.L. n. 18/2020, sussistendone comunque i presupposti legittimanti, avendo la medesima Società presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento n.11255 del 30/10/2018, in data anteriore a quella della sua scadenza (**29.10.2021)**;

Acquisito
il parere legale del Direttore della U.O, Affari Legali e del Contenzioso – rif. nota prot. 0073684 del 19.04.2022- , in merito ai profili giuridici e contabili connessi al rapporto contrattuale di cui trattasi, nel quale viene segnalata l'opportunità e la necessità amministrativa di attivarsi, secondo le modalità ivi precisate e segnatamente:
"1) in termini di priorità legale al fine di garantire la continuità assistenziale, si deve provvedere, ad allineare la durata della Convenzione con decorrenza dal 1.11.2021 fino al 29.06.2022;

2) si deve continuare al rispetto degli adempimenti convenzionali previsti, giuridici ed economici, corrispettivi delle prestazioni erogate, previa verifica della corretta effettuazione delle stesse;
3) prima di qualsiasi ulteriore rinnovo è indispensabile procedere, possibilmente nel mese di maggio, ad effettuare controlli sullo status giuridico della società ed anche ad una possibile rilettura di un eventuale nuovo rapporto convenzionale".
4) ove dal ritardo degli adempimenti. che ora si rendono obbligatori, si vengano a determinare pregiudizi giuridici ed economici, anche solo in via meramente teorica, sarà cura della Avvocatura, tutelare l' Azienda Sanitaria in tutte le competenti sedi agendo in regresso nei confronti degli allora Responsabili;

Ritenuto
pertanto, alla luce di quanto sopra, necessario provvedere ad allineare l'intervenuta scadenza dell'accordo contrattuale con Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale Consortile Onlus, per l'inserimento di pazienti psichiatrici , al 29 giugno 2022, con ratifica degli effetti medio tempore prodottisi a far data dallo 01.11.2021;

Atteso che
la U.O.S. Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno proseguirà nella vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nelle suddette Strutture, mediante l'attivazione dei competenti Servizi aziendali, e a tutti gli adempimenti indicati nel citato parere legale, di cui alla nota prot. 0073684 del 19.04.2022, che qui integralmente si richiama;

Dato atto
che i costi, derivanti dall'adozione del presente provvedimento, sostenuti relativamente all'anno 2021 con i Fondi assegnati nel Bilancio 2021 al conto co.ge 310051011 "*Ass. riab. res. per malati dist. mentali da privato intra"* sono pari ad € 84.133,35, e per l'anno 2022, con i Fondi assegnati nel Bilancio 2022 al conto co. ge. 310051011 "Ass. riab. res. per malati dist. mentali da privato intra" per un importo massimo stimato pari ad € 219.045,26, per la quota di competenza aziendale, fatti salvi gli aggiornamenti delle tariffe regionali

Dato atto
- che, ai sensi delle Delibere n. 853/2020 e n. 1056/2020 è stato acquisito, come da email del 26/05/2022 prot. n.99900, il parere del Nucleo di Controllo Azione Amministrativa Aziendale in ordine alla legittimità procedimentale e congruità del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, a cura della U.O.S. Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno;
- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

Tutto quanto sopra premesso si propone:

1) PRENDERE ATTO, nelle more dell'emanazione di specifico atto formale, delle determinazioni adottate dalla Regione Umbria, così come dalla Stessa pubblicate sul proprio sito istituzionale, ovvero della proroga dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, fino a novanta giorni successivi al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza), a norma dell'art. 103 del D.L. n.18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020;

2) DI PROROGARE, per le motivazioni di cui al presente "documento istruttorio", fino al 29 giugno 2022, con decorrenza dallo 01.11.2021 l'accordo contrattuale con la **Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale consortile Onlus**, per l'inserimento di pazienti psichiatrici nelle strutture CTR1 e Unità di Convivenza Psichiatrica;

3) CONFERMARE, in capo alla U.O.S. Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno il mandato a proseguire nella vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nelle suddette Strutture, mediante l'attivazione dei competenti Servizi aziendali, e quello ad attendere a tutti gli adempimenti indicati nel citato parere legale, di cui alla nota prot. 0073684 del 19.04.2022, che integralmente qui si richiama;

4) DI DARE ATTO che ove dal ritardo degli adempimenti. che ora si rendono obbligatori, si vengano a determinare pregiudizi giuridici ed economici, anche solo in via potenziale, sarà cura della Avvocatura- UO affari legali e del contenzioso, tutelare l' Azienda Sanitaria in tutte le competenti sedi agendo in regresso nei confronti degli allora Responsabili;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla **Società Residenze Sociali e Sanitarie Cooperativa Sociale consortile Onlus**

6) TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Regionale Salute e Welfare.

Il Responsabile f.f.
U.O.S. Dipartimentale Tutela della Salute Mentale Penitenziaria e CSM Trasimeno
Dott.ssa Nicoletta Marinelli

Il Direttore
Dipartimento Salute Mentale
Dott.ssa Maria Patrizia Lorenzetti